



COMUNE DI POGLIANO MILANESE **CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

003 - AREA AFFARI GENERALI **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

REG. GEN. 98

Data: 25/03/2021

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni volontarie del dipendente matricola n. 40343 e collocamento in pensione anticipata a richiesta.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con istanza in data 23.03.2021, acquisita agli atti in pari data - Prot. n. 3296, il dipendente matricola n. 40343, come meglio generalizzato in atti, inquadrato con il profilo professionale di "Ausiliario del traffico – Aiuto Messo", categoria B.3 - posizione economica B.6, assegnato all'Area Vigilanza, ha presentato all'Ente le dimissioni volontarie per il collocamento a riposto con decorrenza dal 01.06.2021 (ultimo giorno di servizio 31.05.2021);

DATO ATTO che la domanda di pensione diretta di anzianità/anticipata è stata trasmessa in via telematica direttamente dall'interessato per il tramite del patronato all'Inps di Milano (attestazione di ricezione telematica - protocollo INPS.4902.22/01/2021.0015409);

DATO ATTO che l'art. 24, comma 10, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 15, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, che testualmente recita: *"A partire dal 1° gennaio 2019, e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti"*;

CONSIDERATO pertanto che nell'anno 2021, per il diritto alla pensione anticipata del predetto dipendente, è necessaria un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi;

PRESO ATTO che il predetto dipendente, in servizio presso il Comune di Pogliano Milanese dal 01 luglio 1985, alla data del 31.05.2021 avrà maturato 43 anni e 1 mese di contribuzione, comprensivi del periodo di ricongiunzione ex art. 2 Legge 29/79 e dei

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

contributi figurativi per il servizio militare di leva;

RITENUTO di dover assumere gli urgenti provvedimenti consequenziali al fine di assicurare al dipendente di che trattasi, nei termini utili, il trattamento di pensione e la fruizione di eventuale congedo residuo e di prendere atto delle dimissioni volontarie dal servizio per pensione anticipata con decorrenza dal 01/06/2021, (ultimo giorno lavorativo 31/05/2021);

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/05/2020, relativo alla "Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo" in vigore il primo gennaio 2021;

RICHIAMATI inoltre:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e in particolare l'art. 1, comma 484, con il quale si stabilisce che per i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere da tale data, la liquidazione rateizzata ex art. 12, comma 7, del D.L. 78/2010 dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego debba essere effettuata in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a €. 50.000,00, in due importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è compreso tra €. 50.000,00 e €. 100.000,00 e in tre importi annuali qualora l'ammontare complessivo lordo sia uguale o superiore a €. 100.000,00;
- l'art. 3 del D.L. 79/1997, convertito nella L. 140/1997, come modificato dall'art. 1, commi 22 e 23, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella L. 148/2011, con il quale si stabilisce che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati l'ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro;

Vista la Circolare dell'INPS n. 73 del 5.06.2014 relativa agli interventi in materia previdenziale introdotti dall'art. 1, commi 484 e 485, della L. 147/2013 di cui sopra;

VISTO il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di prendere atto delle dimissioni volontarie presentate dal dipendente matricola n. 40343 in servizio presso questo Comune a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di "Ausiliario del traffico – Aiuto Messo", categoria B.3 - posizione economica B.6, assegnato all'Area Vigilanza, avendo maturato i requisiti contributivi previsti dalla legge per essere collocato a riposo;
- 3) di dare atto che il servizio utile a pensione che il predetto dipendente maturerà alla data del 31.05.2021 è di: 43 anni e 1 mese di contribuzione, compresi del periodo di ricongiunzione ex art. 2 Legge 29/79 e dei contributi figurativi per il servizio militare di leva;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- 4) di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti al fine del collocamento a riposo con diritto a pensione del predetto dipendente con decorrenza dal 01.06.2021 (ultimo giorno di servizio 31.05.2021);
- 5) di informare della presente il dipendente interessato;
- 6) di dare atto che il posto di cui trattasi sarà considerato vacante a tutti gli effetti di legge a decorrere dal 01.06.2021;
- 7) di dare infine atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio